

MOZIONE

Per una presa a carico razionale delle problematiche inerenti alcol e dipendenze da sostanza - Per la messa in atto delle raccomandazioni del Gruppo esperti

del 31 maggio 2021

Con la presente mozione, che completa la mozione del 24 giugno 2020 (n. 1569), chiediamo che il Consiglio di Stato:

- definisca un'unica unità amministrativa, che si occupi dei contratti di prestazione inerenti sia le dipendenze da alcool, sia le dipendenze da sostanza;
- elabori una pianificazione cantonale globale del settore, sentendo i Comuni per quanto riguarda il lavoro di prossimità ed educativo di strada: una pianificazione che getti le basi per utilizzare in modo efficace le risorse a favore delle 2'000 persone circa toccate dalla problematica;
- sostenga il lavoro di prossimità ed educativo di strada a livello comunale, realizzata per mezzo di operatori di prossimità, che oggi è limitato a Lugano e a Chiasso (a nostra conoscenza);
- metta pienamente in atto le raccomandazioni del Gruppo esperti pubblicate nel punto 4 del Piano cantonale quadriennale degli interventi nel campo delle tossicomanie (PCI 2015) riguardanti:
 - a) tossicodipendenza e invecchiamento;
 - b) lavoro di prossimità ed educativa di strada;
 - c) contatti con la Magistratura e facoltà di segnalazione (art. 3c LStup);
 - d) l'importanza di un'informazione corretta e ragionata.

In merito al citato art. 3c della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup), che è stato introdotto nel 2008 ed è in vigore dal 01.07.2011, si ricorda come dopo 10 anni il Consiglio di Stato del Canton Ticino continui a non applicarlo, non avendo designato le istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischi: aspetto deplorato da più attori.

Art. 3c - Facoltà di segnalazione

¹ I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:

- a. li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;*
- b. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività;*
- e c. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.*

² Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.

³ I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.

⁴ Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale 20.21 5 Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Come già sottolineato nella mozione (n. 1569) del 24 giugno 2020 sul medesimo tema, si ricorda come a livello federale aumentino le iniziative, che implicano una visione e una gestione comune delle dipendenze da alcool e da altre sostanze: e questo a beneficio dell'utenza e dell'efficienza organizzativa.

Si richiama pure la Strategia nazionale dipendenze in vigore e anche il fatto che dal 01.01.2020 a livello federale opera un'unica Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili (CFDNT), la quale ha sostituito le precedenti Commissioni federali per i problemi inerenti all'alcool (CFAL), per la prevenzione del tabagismo (CFPT) e per le questioni relative alle dipendenze (CFQD).

Raoul Ghisletta

Alberti - Cedraschi - Crivelli Barella

Galusero - La Mantia - Polli - Riget